



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 92 del 30/11/2017 della Giunta Comunale.

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a resistere e costituirsi in giudizio avverso il ricorso presentato presso il Tribunale di Caltanissetta dal Collegio Arbitrale nominato per decidere sulla controversia promossa da PromoEco Servizi Multiservizi Energia s.r.l.

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di Novembre alle ore 13,00 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Accardi	Fabio	Sindaco	Presidente
Vetriolo	Giuseppe	Assessore	Anziano
Patti	Giovanni	Assessore	
Bevilacqua	Luana	Assessore	
Salvaggio	Alessandro	Assessore	


Sono assenti i Signori:

Assiste il Segretario Generale **Dott.ssa Anna Giunta**


Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Prof. Fabio Accardi** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PARERI


Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere


Barrafranca, li 30-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO



UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile, si esprime parere  ai sensi dell'art. 12 della L.R.30 del 23/12/2000, dicembre 2000, n. 30.

Barrafranca, li 30-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i superiori pareri espressi a norma di legge;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: **“Autorizzazione al Sindaco a resistere e costituirsi in giudizio avverso il ricorso presentato presso il Tribunale di Caltanissetta dal Collegio Arbitrale nominato per decidere sulla controversia promossa da PromoEco Servizi Multiservizi Energia s.r.l.”**, nel testo sopra formulato che qui di seguito si intende riportato e trascritto.

Successivamente la G.C., attese la necessità e l'urgenza di provvedere, preso atto della separata unanime votazione, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

- parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii. ”;*
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”;
 - in applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia di 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs n. 50/2016;

Visto l'art. 40 dello Statuto comunale il quale attribuisce al Sindaco la rappresentanza in giudizio del Comune;

Accertata la competenza del Giudice ordinario per la fattispecie in esame e preso atto che l'affidamento dell'incarico in argomento avviene nel rispetto dei principi generali del Codice (D.Lgs 50/2016) e che l'importo previsto consente l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36;

Preso atto che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 19/01/2016, è stato dichiarato il dissesto finanziario del comune di Barrafranca;

Visto e richiamato l'art. 250 del d. Lgs. 267/2000 che, tra l'altro, al comma 1, impone di applicare principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria dell'Ente;

Atteso che si tratta di spesa necessaria al fine di evitare danni all'Ente in quanto la mancata impugnazione dell'atto comporterebbe maggiori oneri per il Comune;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- 1) di autorizzare il Sindaco, rappresentante legale dell'Ente, a resistere e costituirsi avverso il ricorso presentato presso il Tribunale di Caltanissetta dal Collegio Arbitrale nominato per decidere sulla **controversia** promossa da PromoEco Servizi Multiservizi Energia s.r.l., notificato all'Ente il 06/11/2017 ed ogni atto presupposto e conseguente;
- 2) di dare mandato al Responsabile del I Settore, competente in materia di contenzioso dell'Ente, di attivare le procedure per l'affidamento del servizio legale, nel procedimento oggetto del presente atto **amministrativo**, ad un professionista in possesso di elevata **specializzazione**, nel rispetto dei principi del nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016), tenuto conto delle disposizioni degli artt. 36 e 37 del medesimo codice e del D.M. 55/2014 che definisce i criteri per la **determinazione** del compenso e di provvedere al relativo impegno di spesa;

Barrafranca, li 30-11-2017

IL CAPO DEL I SETTORE

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a resistere e costituirsi in giudizio avverso il ricorso presentato presso il Tribunale di Caltanissetta dal Collegio Arbitrale nominato per decidere sulla controversia promossa da PromoEco Servizi Multiservizi Energia s.r.l.

IL CAPO DEL I SETTORE

Visto l'allegato ricorso, presentato dagli Avvocati Francesco Costa, Ignazio De Mauro e Antonino Mirone Russo, rappresentati e difesi da sé stessi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesco Costa, in viale della Regione n. 97 - Caltanissetta, con il quale chiedono al Presidente del Tribunale di Caltanissetta di determinare in € 46.268,82 (oltre IVA e CPA) il compenso dovuto a ciascuno degli istanti, quali componenti del Collegio Arbitrale chiamato a decidere sulla controversia insorta tra la PromoEco Servizi Multiservizi Energia s.r.l. e la Provincia Regionale di Enna, la Provincia Regionale di Messina, la Provincia Regionale di Caltanissetta e i Comuni di Barrafranca, Pietraperzia, Agira, Centuripe e Piazza Armerina e di condannare al pagamento di tale importo, in solido tra loro, tutti i soggetti interessati;

Viste le proprie note Prot. n. 5590 del 24/05/2016 e Prot. n.7609 del 19/07/2016, con le quali, a seguito della notifica del verbale di costituzione del collegio arbitrale, si evidenziava la totale estraneità del Comune di Barrafranca nella controversia tra la PromoEco e gli altri soci pubblici convenuti, atteso che alla data del fatto oggetto di controversia, il Comune di Barrafranca aveva ceduto, dietro pagamento di un corrispettivo, le proprie quote azionarie al Comune di Piazza Armerina e si producevano i relativi atti;

Visto il Lodo Arbitrale del 08/11/2016 ed, in particolare, il punto n. 5 - Sulla legittimazione passiva - nel quale, testualmente, si legge: *“Il Comune di Barrafranca, con nota del 24/5/2016, prot. n. 5590, depositata presso la segreteria del Colelgio Arbitrale, ha comunicato di avere ceduto le proprie quote della Multiservizi S.p.A. al Comune di Piazza Armerina, producendo la delibera di Giunta 24/9/2005, n. 159 che aveva autorizzato la cessione e la quietanza del pagamento del prezzo del 7/11/2005. L'avvenuta cessione, pur non essendo menzionata da PromoEco, risulta conermatadal verbale della Multiservizi s.p.a. del 29/9/2010....**Il Collegio pertanto dichiara la carenza di legittimazione passiva del detto Comune di Barrafranca perché tutti e quattro i capi di domanda formulati da PromoEco sono riferiti ad asseriti inadempimenti e/o comportamenti successivi al 2005**”*

Ritenuto opportuno fare valere le superiori ragioni in favore dell'Ente, ricorrendo avverso l'allegato ricorso, onde evitare che vengano poste a carico dell'Ente somme dallo stesso non dovute;

Visto il combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016, applicabile in Sicilia in virtù del rinvio dinamico operato dall'art. 24 della L.R. n. 8/2016, che qualifica l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale come servizio;

Considerato che:

- il Comune di Barrafranca non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in giudizio, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale esterno;
- l'art. 17 del D. lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei Contratti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, *“la rappresentanza legale di un cliente da*

X. Calabrese

UDIENZA 12 DIC

N. Prot.: 0011966
Data Prot.: 06-11-2017 12:16:40
Tipo Reg.: Entrata
Cod. ADO: c_a676_aoo
Cod. Amm.: c_a676



Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Caltanissetta.

L'avv. Francesco Costa, nato a Caltanissetta il 18.4.1969, domiciliato in Caltanissetta, viale della Regione n. 97, C.F. CSTFNC69D18B429S, P.E.C. francesco.costa@avvocaticl.legalmail.it;

l'avv. Ignazio De Mauro, nato a Catania il 16.10.1959, domiciliato in Catania, via Gesualdo Clementi n. 5, C.F. DMRGNZ59R16C351I, P.E.C. ignazio.demauro@pec.ordineavvocaticatania.it;

l'avv. Antonino Mirone Russo, nato a Catania il 21.2.1948, domiciliato in Catania, via Vecchia Ognina n. 142/b C.F. MRNNNN48B21C351E, P.E.C. antonino.mirone.russo@pec.ordineavvocaticatania.it;

tutti rappresentati e difesi da sé stessi, elettivamente domiciliati in Caltanissetta, viale della Regione n. 97, presso lo studio dell'avv. Francesco Costa; espongono tutto quanto segue.

Pr. Cal. n. 2265 del 07/11/17

FATTO

Gli istanti sono stati nominati dal Presidente del Tribunale di Enna, di seguito a ricorso della PromoEco Servizi Multiservizi Energia s.r.l., con provvedimenti del 26.2.2016 (l'avv. De Mauro e l'avv. Mirone Russo) e dell'11.4.2016 (l'avv. Costa), componenti del Collegio Arbitrale chiamato a decidere la controversia insorta tra la stessa PromoEco Servizi Multiservizi Energia s.r.l. e la Provincia Regionale di Enna (oggi Libero Consorzio Comunale), la Provincia Regionale di Messina (oggi Città Metropolitana di Messina) e la Provincia Regionale di Caltanissetta (oggi Libero Consorzio Comunale), il Comune di Barrafranca, il Comune di Pietraperzia, il Comune di Agira, il Comune di Centuripe ed il Comune di Piazza Armerina.

Il ricorso al Presidente del Tribunale di Enna traeva origine dalla mancata nomina del Collegio Arbitrale da parte della Camera Arbitrale di Enna, alla quale la PromoEco Servizi Multiservizi Energia s.r.l. si era rivolta in conformità all'art. 27 dello statuto della Multiservizi s.r.l., della quale erano soci e tutte le suddette parti, con istanza 3.9.2015, nella quale venivano formulate le seguenti domande:

«1. - Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dei soci pubblici convenuti per il mancato affidamento diretto, a decorrere dall'anno 2011 in poi, alla Multiservizi S.r.l. dei servizi in precedenza svolti dalla medesima società per conto degli stessi, secondo quanto esposto nel paragrafo I in diritto del presente atto e, per l'effetto, condannare i predetti soci pubblici, in solido e/o ciascuno per quanto di sua competenza, a risarcire il danno subito dalla PromoEco SME S.r.l. in considerazione della illegittimità della condotta dai medesimi tenuta, nella misura ivi descritta, ovvero nella diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, oltre interessi, nella misura di cui all'art. 1284 c.c. (nella formulazione) dalla maturazione al soddisfo;

X. Calabrese

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Ufficio in Cancelleria

Caltanissetta, 10/11/17

Il Funzionario Giudiziario
Don Salvatore ANO



2.- Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dei SOCI pubblici convenuti per la violazione dell'art. 3, c. 29, della L. 244/2007 e/o dell'art. 4 del D.L. 95/2012, conv. in L. 135/2012 per i motivi esposti nel paragrafo II in diritto del presente atto e, per l'effetto, condannare i predetti soci pubblici, in solido e/o ciascuno per quanto di sua competenza, a risarcire il danno subito dalla PromoEco SME S.r.l. in considerazione della illegittimità della condotta dai medesimi tenuta, nella misura ivi descritta, ovvero nella diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284 c.c. (nuova formulazione) dalla maturazione al soddisfo;

3.- Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dei soci pubblici che, in costanza dei rapporti societari con la PromoEco, hanno violato i principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto per i motivi esposti nel paragrafo III in diritto che precede e, per l'effetto, condannare i predetti soci pubblici, in solido e/o ciascuno per quanto di sua competenza, a risarcire il danno subito dalla PromoEco SME S.r.l. in considerazione della illegittimità della condotta dai medesimi tenuta, nella misura ivi descritta, ovvero nella diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, oltre interessi, nella misura di cui all'art. 1284 c.c. (nuova formulazione) dalla maturazione al soddisfo;

4.- Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dei soci pubblici che, in costanza dei rapporti societari con la PromoEco, hanno violato le disposizioni di cui alla L. 293/1994 e/o causato la loro violazione da parte dell'assemblea della Multiservizi S.r.l. per i motivi esposti nel paragrafo IV in diritto che precede e, per l'effetto:

a) - condannare i predetti soci pubblici, in solido e/o ciascuno per quanto di sua competenza, a risarcire il danno subito dalla PromoEco SME S.r.l. in considerazione della illegittimità della condotta dai medesimi tenuta, nella misura ivi descritta, ovvero nella diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, oltre interessi, nella misura di cui all'art. 1284 c.c. (nuova formulazione) dalla maturazione al soddisfo;

b) - accertare e dichiarare la nullità di tutti gli atti compiuti in nome e per conto della Società Multiservizi S.r.l. da parte del già amministratore Antonino Mancuso Prizzitano, a decorrere dal giorno successivo all'1.02.2012, in considerazione della sua decadenza da amministratore intervenuta nella predetta data, come più ampiamente esposto nel paragrafo IV in diritto di cui al presente atto.

5.- Accertare e dichiarare che le spese del presente giudizio arbitrale, ivi compresi i compensi dovuti ai Componenti del Collegio Arbitrale devono essere posti a carico dei soci pubblici e, per l'effetto, condannare i predetti soci pubblici al pagamento integrale delle medesime;

6.- Accertare e dichiarare che le spese legali del presente giudizio arbitrale, ivi inclusi gli onorari professionali sostenuti dalla PromoEco SME S.r.l. devono essere posti ad esclusivo carico dei soci pubblici e, per l'effetto, condannare i predetti soci pubblici al pagamento in

favore dell'istante delle predette spese legali e compensi professionali, nella misura che sarà quantificata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge.»

In data 14.5.2016 si è costituito il Collegio Arbitrale, fissando la propria sede in Caltanissetta, viale della Regione n. 97, presso lo studio dell'avv. Francesco Costa, assegnando alle parti i termini per formulare domande ed eccezioni, per produrre documenti ed articolare richieste di prova. Del relativo verbale veniva data comunicazione a mezzo P.E.C. alla società istante ed a tutte le altre parti evocate nell'istanza di arbitrato.

PromoEco Servizi Multiservizi Energia s.r.l., con memoria del 24.5.2016, ha insistito in quanto dedotto e richiesto nell'istanza di arbitrato, richiamando le conclusioni formulate nell'atto di accesso e producendo documenti.

Nel termine assegnato si sono costituiti quattro degli Enti evocati in giudizio, i quali hanno offerto una ricostruzione in parte differente da quella contenuta nella richiesta di arbitrato, sollevando eccezioni di rito e controdeducendo in diritto.

In particolare, il 29.6.2016 si è costituito il Libero Consorzio di Caltanissetta producendo documenti e formulando le seguenti conclusioni:

- "dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di arbitrato per incompetenza e/o difetto di giurisdizione dell'adito Collegio arbitrale;
- nel merito dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza delle pretese e delle domande avanzate dalla PromoEco Servizi Multiservizi Energia S.r.l. e, conseguentemente, rigettandole.
- Con condanna della PromoEco Servizi Multiservizi Energia S.r.l. al pagamento di tutte le spese di costituzione e funzionamento del Collegio Arbitrale, compresi diritti, onorari ed accessori di legge di competenza degli Arbitri, delle spese di Segreteria, delle spese legali e tecniche".

Lo stesso giorno si è costituito il Libero Consorzio di Enna producendo documenti e formulando le seguenti conclusioni:

- "1) Preliminarmente, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di PromoEco Sme S.r.l. per i motivi di cui al superiore para. 1 della presente memoria;
- 2) Nel merito, sia pure in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di non accoglimento delle eccezioni preliminari, accertare e dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o, comunque, con ogni statuizione, rigettare siccome totalmente infondate in fatto e diritto, tutte le domande spiegate dalla PromoEco Sme S.r.l. ai numeri 1-2-3-4-5 delle proprie conclusioni per i motivi indicati nella presente memoria ai superiori paragrafi 2,3,4,5 e 6;
- 3) In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi in cui fossero accolte le pretese di parte ricorrente, dichiarare, in ogni caso, la prescrizione del credito risarcitorio asseritamente vantato e di qualsiasi ulteriore diritto oggetto delle pretese di parte istante, così come da richiesta nell'avversata memoria;

4) condannare la PromoEco Sme S.r.l. al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio e delle spese tutte del funzionamento del Collegio Arbitrale”.

Il 30.6.2016 si è costituito il Comune di Centuripe producendo documenti e formulando le seguenti conclusioni:

“- Preliminarmente ritenere e dichiarare la maturata prescrizione delle domande e pretese azionate dall'istante PromoEco e/o il difetto di legittimazione attiva dell'istante PromoEco e/o la improcedibilità, improseguibilità, improponibilità e/o inammissibilità delle domande, eccezioni e richieste formulate dalla stessa nel presente procedimento per le ragioni esposte sub A);

- In subordine nel merito - in via gradata e senza recesso dalle eccezioni e richieste che precedono;

- rigettare le domande e/o eccezioni formulate da controparte perché infondate e pretestuose per i motivi esposti sub B);

- In ulteriore subordine, in via gradata, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Centuripe per i motivi sub C);

- con vittoria di spese e compensi”.

Nella stessa data si è costituito il Comune di Pietraperzia, producendo documenti e formulando le seguenti conclusioni:

“Voglia l'On.le Collegio Arbitrale, ritenere e dichiarare la maturata prescrizione e decadenza delle domande e pretese azionate dall'istante PromoEco s.r.l., e/o il difetto di legittimazione attiva dell'istante PromoEco e di legittimazione passiva del Comune di Pietraperzia;

Nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'istante PromoEco Servizi multi servizi Energia s.r.l. in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi della procedura.”

Nella prima udienza, tenutasi l'11.7.2016, le parti costituite hanno insistito nelle domande e, su loro richiesta, il Collegio ha fissato un primo termine per replicare alle difese avversarie ed integrare la produzione documentale e le richieste istruttorie nonché un secondo termine esclusivamente per controdeduzioni alle repliche e per indicazione di prova contraria.

Nel primo termine assegnato hanno depositato memorie di replica alle difese avversarie il Comune di Pietraperzia e PromoEco, quest'ultima depositando documenti.

Nel secondo termine hanno depositato memorie PromoEco, il Comune di Centuripe ed il Libero Consorzio di Enna, producendo alcuni documenti.

Con atto datato 9.8.2016 si è costituita la Città Metropolitana di Messina depositando documenti e formulando le seguenti conclusioni:

“1) statuire e dichiarare l'incompetenza del Collegio arbitrale adito, per esorbitanza della domanda di parte istante rispetto all'ambito applicativo della convenzione arbitrale di cui all'art. 27 dello statuto di Multiservizi s.r.l., e per estraneità della controversia al rapporto sociale;

MESSINA

2) statuire e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di PromoEco Servizi Multiservizi Energia S.r.l.;

Nel merito:

3) statuire e dichiarare inammissibili, o comunque rigettare tutte le domande avanzate da PromoEco Servizi Multiservizi Energia S.r.l., in quanto infondate in fatto e in diritto.

4) In subordine, dichiarare la prescrizione delle pretese avanzate da PromoEco Servizi Multiservizi Energia S.r.l.

5) Porre a carico di PromoEco Servizi Multiservizi Energia S.r.l. le spese di arbitrato, nonché le spese, competenze ed onorari di procuratore”.

All'udienza del 5.9.2016 le parti hanno illustrato le loro difese e precisato le conclusioni come segue:

- a) PromoEco: “il Prof. Avv. Enrico Moscati e l'Avv. Gava discutono la causa riportandosi a tutte le deduzioni ed argomentazioni difensive dei propri scritti e precisano le conclusioni come da atto di accesso arbitrale; eccepiscono altresì la tardività della costituzione della Città Metropolitana di Messina e chiedono lo stralcio sia degli atti che dei documenti prodotti. In subordine chiedono concedersi un termine per poter compiutamente replicare, anche in sede di comparsa conclusionale, alle deduzioni e difese spiegate dalla detta Città Metropolitana di Messina. Chiedono, infine di essere autorizzati a depositare un'attestazione, di data 16 maggio 2016, della Dott.ssa Pasqualini Antonia, revisore unico della società Multiservizi srl in liquidazione con cui si attestano i crediti risultanti dal bilancio del 2011 e ciò in replica all'articolo di stampa depositato dal Libero Consorzio di Enna con le repliche autorizzate di data 10 agosto 2016 riferito alla condanna in primo grado, già oggetto di gravame, del Dott. Mancuso per omessi versamenti IVA”.
- b) Libero Consorzio Comunale di Enna: “l'Avv. Nicola Alleruzzo e l'Avv. Maurizio Nicita discutono la causa insistendo preliminarmente nelle eccezioni di carenza di legittimazione attiva della PromoEco e riportandosi a quanto già esposto nei propri scritti difensivi, si oppongono alla produzione dell'attestazione richiesta dalla PromoEco e precisano le conclusioni come da atto di costituzione del 29 giugno 2016”.
- c) Città Metropolitana di Messina: “l'Avv. Giorgio Forestieri discute la causa insistendo in tutte le difese spiegate e precisa le conclusioni come da atto di costituzione del 09 agosto 2016. In merito alla eccezione di tardività della costituzione sollevata dalla PromoEco ne chiede il rigetto evidenziando che la procedura arbitrale caratterizzata dalla libertà di forma non prevede decadenze in tal senso e in ogni caso, volendo ritenere applicabile le norme di rito ordinario, evidenzia che le parti convenute hanno la possibilità di costituirsi in giudizio fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Si oppone infine alla produzione dell'attestazione richiesta dalla PromoEco”.

d) Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta: "l'Avv.to Stefano Polizzotto discute la causa riportandosi al contenuto della memoria di costituzione e di tutta la produzione documentale ed in particolare al doc. 11. Precisa le conclusioni come da detta memoria di costituzione, opponendosi alla produzione documentale oggi richiesta da parte istante".

e) Comune di Pietraperzia: "l'Avv. Fabio Aleo deduce l'assoluta inconducenza ed irrilevanza della documentazione versata in atti da parte istante con memoria di replica. Si oppone all'odierna produzione documentale di parte istante; precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta del 30 giugno 2016".

f) Comune di Centuripe: "l'Avv. Vincenzo Crimi deduce l'assoluta inconducenza ed irrilevanza della documentazione versata in atti da parte istante con memoria di replica. Si oppone all'odierna produzione documentale di parte istante. Si riporta ai precedenti scritti difensivi su cui insiste; precisa le conclusioni come da comparsa costituzione del 30 giugno 2016".

Alla medesima udienza, il Collegio ha rigettato l'eccezione di tardività della costituzione della Città Metropolitana di Messina, in considerazione del fatto che i termini precedentemente assegnati non erano stati dichiarati perentori e per la stessa ragione ha ammesso la produzione documentale effettuata in udienza da PromoEco e, su richiesta concorde delle parti, ha fissato i termini per il deposito di comparse conclusionali e di repliche, ponendo la causa in decisione.

Hanno depositato comparse conclusionali tutte le parti costituite e repliche il Libero Consorzio di Enna, la Città Metropolitana di Messina e PromoEco.

La controversia veniva decisa con lodo deliberato in data 8.11.2016, per il quale veniva così statuito:

«Il Collegio, all'unanimità, sui quesiti proposti così statuisce:

- *afferma la propria competenza;*
- *rigetta le domande proposte da PromoEco per carenza di legittimazione attiva e, comunque, per infondatezza;*
- *condanna PromoEco alla rifusione dei compensi di difesa nella misura di € 12.000,00 (dodicimila) a favore di ciascuna delle altre parti costituite, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;*
- *pone a carico di PromoEco, ferma la solidarietà di cui all'art. 814, comma 1, c.p.c., i costi di funzionamento del procedimento arbitrale, compresi i compensi degli Arbitri nella misura che verrà determinata ai sensi dell'art. 814, comma 2, c.p.c.».*

Con ricorso 21.11.2016 il Libero Consorzio Comunale di Enna istanzava la correzione del lodo arbitrale in quanto «... l'aver riportato in dispositivo I.V.A. e C.P.A. anche con riferimento ai sottoscritti legali, anziché, trattandosi di avvocati di un ente pubblico, la voce "oneri previdenziali ed assistenziali" (cc.dd. oneri riflessi a carico del lavoratore e del datore di lavoro) pari ex lege al 23,80% (compresi nelle spese di giudizio, quali accessori dei compensi professionali), potrebbe ingenerare un dubbio in merito all'effettiva debenza di tali oneri

CALTANISSETTA

accessori ai sottoscritti legali dell'Ente, odierno ricorrente, (che, per il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. gravano su parte ricorrente), ove fosse necessario provvedere coattivamente al recupero di dette spese processuali;».

Per questa ragione chiedeva al Collegio Arbitrale di «*procedere alla correzione materiale del lodo de quo, sostituendo alla pagina 50 la locuzione, con riferimento alla parte costituita Libero Consorzio Comunale di Enna "I.V.A. e C.P.A., come per legge" con la seguente "oneri previdenziali ed assistenziali (oneri riflessi a carico del lavoratore e del datore di lavoro) nella misura di legge, trattandosi di avvocatura pubblica"*».

Con ordinanza 10-12.6.2017 il Collegio Arbitrale ha rigettato il ricorso per correzione, in quanto «*... l'Ente istante non è gravato da oneri qualificabili come accessori ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (al pari di i.v.a. e c.p.c.) per contributi assistenziali e previdenziali sugli onorari liquidati con il lodo a suo favore ed a carico della controparte...*» oltre che per la «*... mancanza di idonea prova dell'effettiva sussistenza e della relativa misura dell'onere accessorio in questione.*».

DIRITTO

D) Essendo il presente ricorso finalizzato a conseguire la liquidazione del compenso dovuto agli istanti per avere deciso la controversia di cui sopra nella qualità di Presidente e Componenti del Collegio Arbitrale nominato dal Presidente del Tribunale di Enna, in via preliminare riteniamo necessario affrontare alcune questioni di rito.

A) Sulla competenza per territorio dell'Ill.mo Presidente del Tribunale di Caltanissetta ad esaminare il presente ricorso, visto che la sede dell'arbitrato è stata fissata dal Collegio a Caltanissetta, non è possibile dubitare, ai sensi dell'art. 814 II comma c.p.c., che, per la liquidazione delle spese e del compenso spettante agli arbitri, individua il Presidente del Tribunale indicato dall'art. 810 II comma c.p.c., ossia il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato.

In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione chiarendo che tale principio si applica al caso in cui tale sede sia stata determinata dagli arbitri (Cass. 7.5.1999 n. 4601) ed anche laddove la nomina giudiziale degli stessi arbitri sia stata effettuata dal Presidente di altro Tribunale (Cass. 22.4.1994 n. 3839).

B) Neppure è possibile dubitare della legittimità del ricorso al Presidente del Tribunale anche nella ipotesi in cui (come nella fattispecie) il Collegio non abbia provveduto alla previa liquidazione del suo compenso con propria ordinanza.

Leggiamo, infatti, nella sentenza 25.1.1983 n. 688 che «*Il procedimento speciale, con il quale il presidente del Tribunale determina l'ammontare delle spese e dell'onorario degli arbitri non è subordinato alla previa liquidazione effettuata direttamente dagli arbitri (nella specie: la cassazione ha escluso che, in assenza della suddetta previa liquidazione, gli arbitri debbano esercitare l'azione ordinaria).*».

II) Ai fini della determinazione del compenso spettante agli arbitri sulla base dei parametri forensi (certamente applicabili alla fattispecie, essendo tutti gli arbitri avvocati, va innanzitutto individuato il valore della controversia sulla quale gli stessi sono stati chiamati a decidere, riferendosi all'entità delle richieste rivolte agli arbitri (Cass. 24.4.2008 n. 10758 e Cass. 6.4.2009 n. 8247).

Nella fattispecie la società attrice ha proposto, in via alternativa e/o subordinata, n. 4 domande, il valore di ciascuna delle prime due era quantificato in € 4.428.210,32.

Coerentemente lo scaglione che andrebbe utilizzato ai fini della determinazione del compenso spettante agli istanti è quello relativo alle controversie di valore da € 4.000.000,01 ad € 8.000.000,00.

III) Al fine di determinare, fra il minimo ed il massimo dei parametri relativi allo scaglione suddetto l'importo spettante agli arbitri a titolo di compenso va fatto riferimento all'art. 4 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, di approvazione degli stessi parametri.

Alla luce di tale norma vanno tenuti certamente in considerazione i seguenti elementi:

- le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata;
- l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore dell'affare;
- il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

L'III.mo Presidente adito avrà modo di accertare che nella fattispecie sussistono tutti i suddetti elementi dalla lettura del lodo e da un esame, eventualmente anche sommario, degli scritti difensivi di tutte le parti, depositate agli atti del presente procedimento.

A) Riprendiamo innanzitutto testualmente la narrativa dello svolgimento del procedimento arbitrale dal lodo.

«1.1 I fatti, come prospettati da PromoEco, si possono così riassumere.

Il 14.3.1990 venne costituita la "Enna Servizi s.p.a." tra la Provincia Regionale di Enna e tre cooperative.

Il 10.7.1990 la detta Provincia affidò alla società mista i servizi di manutenzione stradale e di vigilanza.

Il 4.5.1998 venne modificato lo statuto della Società, con l'ampliamento dell'oggetto sociale.

Il 28.6.1999 l'assemblea straordinaria deliberò la modifica della denominazione sociale in "Società Multiservizi s.p.a.", ampliando ancora l'oggetto sociale.

Il 10.4.2002 la Provincia di Enna (ri)affidò alla Società alcuni servizi sino al 19.11.2011.

Nel 2003 la Provincia di Enna, mediante gara, procedette alla vendita del 19% del suo pacchetto azionario a favore di un consorzio di imprese (P.T.M.) tra cui figurava la PromoEco s.r.l. che, frattanto, aveva accorpato le tre cooperative originariamente socie della Enna Servizi s.p.a.

Successivamente entravano nella compagine sociale "nuovi soci pubblici".

Il 29.6.2004 l'assemblea straordinaria di Multiservizi s.p.a. deliberò un ulteriore mutamento dello statuto ed in pari data vennero stipulati due patti parasociali: uno tra i soci pubblici della Società mista, che "prevedeva sostanzialmente un sindacato di voto...per garantire il governo comune della Società"; l'altro tra i soci pubblici ed i soci privati (P.T.M. e PromoEco s.r.l.) che aveva ad oggetto "aspetti della governance".

Indi, l'attività della Multiservizi s.p.a. proseguì con ulteriori affidamenti da parte di altri soci e, in "particolare", ad opera della Provincia Regionale di Messina, per il servizio di vigilanza nel periodo 9.4.2003/31.1.2010, e della Provincia Regionale di Caltanissetta, per il servizio di vigilanza nel periodo 19.12.2000/19.12.2010.

Il 29.9.2010 l'assemblea straordinaria della Multiservizi s.p.a., al dichiarato scopo di adeguarsi al dettato dell'art. 3, commi 27 e 29, della legge 244/2007, che imponeva agli enti locali la dismissione delle partecipazioni in società "non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità", deliberò:

- la costituzione, di seguito a scissione, di Vigilanza Venatoria s.r.l., le cui quote appartenevano a PromoEco e alle Province Regionali di Enna, Messina e Caltanissetta;
- la trasformazione della scidente Multiservizi s.p.a. in Multiservizi s.r.l., le cui quote appartenevano a PromoEco, alle dette Province e ad alcuni Comuni.

A partire dalla fine del 2010 i soci pubblici hanno, però, "abbandonato" la Multiservizi s.r.l., interrompendo l'affidamento dei servizi e omettendo di compiere gli atti di impulso indispensabili alla corrente gestione della vita societaria, così provocandone dapprima la paralisi e poi la liquidazione, con pregiudizio del socio privato.

1.2. – Pertanto PromoEco, nella veste di socio privato, ha articolato quattro ragioni di danno:

I. perché i soci pubblici non hanno affidato alla società l'espletamento dei servizi di loro pertinenza, rientranti nell'oggetto sociale;

II. in ogni caso perché la componente pubblica, dopo avere provveduto a "sanare" la posizione della società nel rispetto della l. 244/2007 (con la scissione del 29.9.2010), "non ha più utilizzato i suoi servizi, nè, tuttavia, l'ha posta in condizione di operare con terzi, provvedendo alla cessione delle relative quote di partecipazione". Nè ha applicato l'art. 4 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, che contemplava la possibilità di procedere "all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore" della disposizione "entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014";

III. comunque perché i soci pubblici, in violazione dei principi di buona fede e di correttezza, "a decorrere dalla fine del 2010 in poi ... hanno di fatto cessato di interessarsi alla società, non partecipando più alle assemblee appositamente convocate dall'organo amministrativo, nè provvedendo, al termine del mandato di tale organo, al suo rinnovo";

IV. inoltre perché i soci pubblici erano obbligati al rinnovo degli organi sociali in virtù delle previsioni contenute nella l. 293/1994, richiamata dalla l.r. 16/1995, con conseguente nullità degli atti compiuti dal già amministratore di Multiservizi S.r.l.

1.3. – Sulla base delle superiori allegazioni PromoEco ha formulato altrettante domande principali con le quali ha chiesto accertarsi le sopra richiamate responsabilità dei soci pubblici, con loro condanna al risarcimento dei danni (domande 1-4, pag. 40 ss.), con dichiarazione di nullità degli atti compiuti dall'ex amministratore di Multiservizi s.r.l. (n. 4) e con condanna dei soci pubblici al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale (n. 5) ed alla rifusione delle spese legali da essa sostenute (n. 6).».

B) Le questioni trattate dal Collegio sono state numerose e, richiamato per i dettagli il contenuto del lodo, in questa sede ci limitiamo a riassumere sommariamente quali sono state tali questioni. Di seguito, per comodità di lettura dell'Ill.mo Presidente, andiamo comunque a riassumere le questioni sottoposte dalle parti agli arbitri e da questi ultimi affrontate e decise con il lodo di cui sopra, oltre che con l'ordinanza di rigetto del ricorso per correzione del lodo proposto dal Libero Consorzio Comunale di Enna.

1) Innanzitutto il Collegio si è occupato della prima delle questioni preliminari, rigettando la eccezione di incompetenza proposta da alcuni degli Enti convenuti, ritenendo che l'oggetto della controversia rientrava tra le «...controversie...tra i soci...che abbiano ad oggetto diritti...relativi al rapporto sociale.» .

2) L'ulteriore eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva di PromoEco Servizi Multiservizi Energia s.r.l. proposta da alcuni degli Enti convenuti è, viceversa, stata accolta, sulla base di numerose, complesse argomentazioni e segnatamente in quanto il socio di una società di capitoli non può agire per ottenere il risarcimento di "danni indiretti", conseguenti a quelli subiti dalla società.

L'esame e l'accoglimento dell'assorbente questione preliminare di difetto di legittimazione ad causam avrebbero potuto esimere il Collegio Arbitrale da ulteriori considerazioni relative alle vicende relative al merito della controversia.

Tuttavia, per una più completa risposta alle istanze delle parti in causa, lo stesso Collegio ha ritenuto opportuno esaminare le ulteriori eccezioni preliminari proposte dalle parti come pure il merito della controversia, giungendo alle conclusioni sopra richiamate per le ragioni appresso dettagliate.

3) Il Collegio ha, ancora, rigettato l'istanza di sospensione del procedimento arbitrale in quanto le parti del procedimento del quale era stata eccepita la pregiudizialità erano diverse rispetto a quelle del procedimento del quale si sono occupati gli istanti.

4) Il Collegio si è occupato anche dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dal Comune di Barrafranca, ritenendo di non statuire sul punto, stante il rigetto, nel merito, delle domande di PromoEco, di cui appresso.

- 5) Quindi il Collegio ha rigettato l'eccezione di prescrizione proposta da alcuni degli Enti convenuti, non essendo decorsi neanche i termini della prescrizione breve.
- 6) Passando al merito della controversia, è stata rigettata la domanda di risarcimento danni proposta da PromoEco per la "illegittima cessazione dell'affidamento dei servizi alla Multiservizi s.r.l. da parte delle Province di Enna, Messina e Caltanissetta" per molteplici e complesse ragioni, in particolare sussistendo, nella fattispecie, *«un divieto normativo di affidare servizi pubblici in via diretta, senza procedura ad evidenza pubblica, poiché il socio privato di Multiservizi non è stato selezionato attraverso gara a "doppio oggetto", cioè per lo svolgimento di un servizio delimitato in sede di gara sia temporalmente che con riferimento all'oggetto, a prescindere dal fatto che detto affidamento senza gara non era previsto nello statuto e che mancava il controllo omologo.»*.
- 7) Sempre nel merito, la seconda domanda di risarcimento danni proposta dalla PromoEco è stata rigettata, in quanto il collegio non ha rinvenuto, nella fattispecie, fatti che comportassero la violazione né dell'art. 3 c. 29 L. 244/2007 e dell'art. 4 D.L. 94/2012.
- 8) Ancora nel merito, non ha trovato accoglimento neanche la domanda di risarcimento danni per violazione del principio di buona fede e correttezza, per diverse ragioni ed in particolare in quanto la mancata partecipazione alle assemblee da parte dei soci pubblici non poteva essere qualificato abuso di maggioranza.
- 9) Da ultimo sono state rigettate le domande di declaratoria di nullità degli atti della Multiservizi s.r.l. per il mancato rinnovo dell'organo amministrativo da parte dei soci pubblici e quella conseguente di risarcimento danni, innanzitutto in quanto i fatti esposti dalla società istante non potevano essere imputati ai soci pubblici, come pure in quanto gli atti che sarebbero stati affetti da nullità non erano individuati, come pure i presunti danni.
- 10) Infine, di seguito al ricorso per correzione del lodo proposto dal Libero Consorzio Comunale di Enna, il Collegio Arbitrale si è dovuto occupare della questione del trattamento previdenziale applicabile alle somme liquidate a titolo di compensi legali in sentenza in favore di un Ente Pubblico che sia stato assistito da legali facenti parte della propria Avvocatura e quindi suoi dipendenti.

La norma di riferimento è l'art. 1, comma 208, L. 23.1.2005 n. 266, che dispone che le somme destinate alla corresponsione di compensi professionali al personale dell'avvocatura interna degli enti pubblici sono comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro;

In forza al contenuto di tale disposizione di legge, la cui legittimità costituzionale è stata confermata dalla sentenza 6.2.2009 n. 3 della Corte Costituzionale, il Collegio, anche in considerazione della *«... mancanza di prova idonea dell'effettiva sussistenza e della relativa misura dell'onere accessorio in questione...»* ha rigettato l'istanza di correzione poiché il Libero Consorzio istante *«... non ha allegato né prodotto il regolamento previsto dall'art. 9 del decreto legge 24.6.2014 n. 90, costituente presupposto per la corresponsione agli avvocati*

ADUNTA
dipendenti di una parte degli onerari liquidati in sede giudiziaria a carico delle controparti soccombenti.».

IV) Rimane da affrontare un'ultima questione, sempre al fine di chiarire quali siano i criteri di legge per la determinazione del compenso dovuto agli arbitri facenti parte di un Collegio e segnatamente se l'importo che verrà determinato sulla base dei parametri sopra richiamati spetta a ciascuno di essi od all'intero Collegio.

Sul punto non possiamo non richiamare l'autorevole parere espresso dal Consiglio Nazionale Forense in data 20.12.2014, per il quale *«Da un esame letterale della norma si ricava che il compenso dovuto è determinato sulla base della tabella 26. La dizione letterale, peraltro, non lascia dubbi circa il fatto che il compenso sia stabilito e, quindi, dovuto al singolo arbitro, sia lo stesso arbitro unico o componente di un collegio. Infatti la norma fa riferimento ai "compensi" dovuti "agli arbitri" e non al "collegio". Inoltre, l'utilizzo del plurale per entrambi i termini non può che avvalorare l'interpretazione sopra esposta.*

Ne consegue, pertanto, che in un arbitrato, rituale o irrituale, il compenso sarà dovuto secondo la tabella 26 ad ogni singolo componente del collegio. A favore di tale ipotesi milita – oltre al tenore letterale della norma e alla necessaria differenziazione del compenso del singolo arbitro sulla base della funzione effettivamente svolta – la circostanza che le misure parametriche per la retribuzione dell'attività professionale dell'avvocato identificano il compenso ritenuto equo per la prestazione professionale.

Pertanto, se si ritenesse che il compenso come stabilito nella tabella 26 faccia riferimento all'attività a prescindere dalla composizione, monocratica o collegiale, dell'organo si avrebbe l'irragionevole conseguenza che solo all'arbitro unico spetterebbe l'equo compenso fissato dai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, mentre all'arbitro membro di un collegio spetterebbe un compenso pari ad un terzo di quello fissato come equo dalla norma. Né è possibile ritenere altrimenti che l'equo compenso del membro di un collegio arbitrale possa differire dal compenso dell'arbitro unico, stante la sostanziale identità delle funzioni svolte e la tendenziale maggiore complessità delle controversie compromesse in arbitri attraverso il modulo collegiale.».

Coerentemente gli istanti confidano nella liquidazione di un compenso per ciascuno degli istanti, che nell'importo che verrà fissato dall'Ill.mo presidente in accoglimento della presente istanza.

CHIEDONO

che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito;

in considerazione della complessità delle questioni oggetto della controversia decisa dagli istanti, tenuto conto del valore della stessa controversia, sulla base dei vigenti parametri forensi di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55;

sentite le parti, voglia, ex art. 814 c.p.c., determinare in € 46.268,82 (oltre CPA 4% ed IVA 22%) il compenso dovuto a ciascuno agli istanti, condannando al pagamento di tale importo (al netto del complessivo importo di € 4.046,60, versato in più occasioni dalla PromoEco Servizi Multiservizi Energia s.r.l. a ciascuno degli istanti) in solido tra loro la PromoEco Servizi Multiservizi Energia s.r.l., il Libero Consorzio Comunale di Enna, la Città Metropolitana di Messina, il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, il Comune di Barrafranca, il Comune di Pietraperzia, il Comune di Agira, il Comune di Centuripe ed il Comune di Piazza Armerina, oltre ad € 1.000,00 (+ IVA) per saldo spese di segreteria.

Spese e compensi del presente procedimento.

Si depositano in allegato in copia:

- 1) decreto 26.2.2016 del Presidente del Tribunale di Enna di nomina dei componenti del Collegio Arbitrale;
- 2) decreto 11.4.2016 del Presidente del Tribunale di Enna di nomina del Presidente del Collegio Arbitrale;
- 3) atto di costituzione della Multiservizi s.r.l. e dello statuto sociale;
- 4) n. 3 verbali del Collegio Arbitrale;
- 5) n. 2 ordinanze del Collegio Arbitrale;
- 6) lodo arbitrale 8.11.2016;
- 7) ordinanza 10-12.6.2017 di rigetto del ricorso per correzione del lodo arbitrale proposto dal Libero Consorzio Comunale di Enna;
- 8) fascicolo di parte della PromoEco Servizi Multiservizi Energia s.r.l., contenente: istanza di arbitrato 3.9.2015, istanza per la nomina degli Arbitri e del Presidente del Collegio Arbitrale 9.12.2015 con pedissequi decreti 26.2.2016 e 11.4.2016, memoria autorizzata 24.5.2016, memoria di replica alle costituzioni avversarie 25.7.2016, controdeduzioni alle memorie avversarie 4.8.2016, comparsa conclusionale 16.9.2016, memoria di replica 29.9.2016 e documentazione richiamata in detti atti;
- 9) fascicolo di parte del Libero Consorzio Comunale di Enna, contenente: atto di costituzione, repliche autorizzate, comparsa conclusionale, comparsa conclusionale di replica, ricorso per correzione del lodo arbitrale, relative note autorizzate e documentazione richiamata in detti atti;
- 10) fascicolo di parte della Città Metropolitana di Messina, contenente: atto di costituzione, comparsa conclusionale, memoria di replica e documentazione richiamata i detti atti;
- 11) fascicolo di parte del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, contenente: memoria di costituzione, comparsa conclusionale e documentazione richiamata i detti atti;
- 12) fascicolo di parte del Comune di Pietraperzia, contenente: comparsa di costituzione e risposta, memoria integrativa e di replica, comparsa conclusionale e documentazione richiamata i detti atti;

13) fascicolo di parte del Comune di Centuripe, contenente: memoria di costituzione, controdeduzioni alle repliche della PromoEco, comparsa conclusionale e documentazione richiamata i detti atti.

14) doc. in essere presente

Gli istanti dichiarano che il valore del presente procedimento è di € 4.428.210,32 e che lo stesso ha ad oggetto liquidazione di compenso di Collegio Arbitrale, ossia trattasi di procedimento di volontaria giurisdizione.

Salvis Juribus.

Catania-Caltanissetta, li 26 giugno 2017.



Avv. Francesco Costa



Avv. Ignazio De Mauro



Avv. Antonino Mirone Russo

N. 604/2017 V.G.



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Il Presidente

Letto il ricorso;

visto l'art. 814 c.p.c.;

P.Q.M.

ordina la comparizione delle parti davanti a sé per l'udienza del 12 dicembre 2017 ore 10,30, onerando i ricorrenti di notificare ai controinteressati copia del ricorso e del presente provvedimento entro il 27 novembre 2017.

Caltanissetta, 11 ottobre 2017.

Il Presidente

Daniele Marraffa

*Pec Auti Mirone, Costa, De Mauro
12/10/2017*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Caltanissetta, 25 OTT. 2017
Il Cancelliere



RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta dell'Avv. Avv. Francesco Costa, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Corte di Appello di Caltanissetta ho notificato copia del suesteso atto e del pedissequo Decreto di fissazione dell'udienza alle parti sottoelencate effettuando la consegna come segue:

PROMOECO SERVIZI MULTISERVIZI ENERGIA S.R.L. IN PERSONA DEL LEG. RAPP. P.T. con sede in Enna (EN), Via Pier Santi Mattarella n. 58 (CAP: 94100)

a mezzo del servizio postale spedendone copia conforme mediante raccomandata con avviso di ricevimento

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA, ORA LIBERO CONSORZIO COMUNALE, IN PERSONA DEL LEG. RAPP. P.T. con sede in Enna (EN), Piazza Garibaldi (CAP: 94100)

a mezzo del servizio postale spedendone copia conforme mediante raccomandata con avviso di ricevimento

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, ORA CITTÀ METROPOLITANA, IN PERSONA DEL LEG. RAPP. P.T. con sede in Messina (ME), Corso Cavour n. 87 (CAP: 98122)

a mezzo del servizio postale spedendone copia conforme mediante raccomandata con avviso di ricevimento

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA, ORA LIBERO CONSORZIO COMUNALE, IN PERSONA DEL LEG. RAPP. P.T. con sede in Caltanissetta (CL), Viale Regina Margherita n. 28 (CAP: 93100)

a mani di persona qualificatasi per

COMUNE DI BARRAFRANCA, IN PERSONA DEL LEG. RAPP. P.T. con sede in Barrafranca (EN), Via Santa Rita (CAP: 94012)

a mezzo del servizio postale spedendone copia conforme mediante raccomandata con avviso di ricevimento

A MEZZO SERVIZIO POSTALE

Racc.....

Caltanissetta 11/10/2017

UFFICIO POSTALE
CORTE' REGIONALE DI CALTANISSETTA
L'UFFICIO POSTALE 11/10/2017
(Dott.ssa M. Antonietta Li Vecchi)

COMUNE DI PIETRAPERZIA, IN PERSONA DEL LEG. RAPP. P.T. con sede in Pietraperzia (EN), Via San Domenico n. 5 (CAP: 94016)

a mezzo del servizio postale spedendone copia conforme mediante raccomandata con avviso di ricevimento

COMUNE DI AGIRA, IN PERSONA DEL LEG. RAPP. P.T. con sede in Agira (EN), Via Vittorio Emanuele n. 1 (CAP: 94011)

a mezzo del servizio postale spedendone copia conforme mediante raccomandata con avviso di ricevimento

COMUNE DI CENTURIPPE, IN PERSONA DEL LEG. RAPP. P.T. con sede in Centuripe (EN), Piazza Lanuvio n. 28 (CAP: 94010)

a mezzo del servizio postale spedendone copia conforme mediante raccomandata con avviso di ricevimento

COMUNE DI PIAZZA ARMERINA, IN PERSONA DEL LEG. RAPP. P.T. con sede in
Piazza Armerina (EN), Via Atrio Fundrò n. 1 (CAP: 94015)
a mezzo del servizio postale spedendone copia conforme mediante raccomandata con
avviso di ricevimento

18

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Prof. Fabio Accardi

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Sig. Giuseppe Vetriolo

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Anna Giunta

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE